

Deliberazione 22 dicembre 1998

Aggiornamento e modifica delle componenti della parte A e aggiornamento della parte B della tariffa elettrica, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 161/98)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 22 dicembre 1998,
- Premesso che:
 - rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998 (di seguito: deliberazione n. 132/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
 - la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98), ha determinato gli oneri, connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, ammessi a reintegrazione;
 - il Parlamento, in data 20 dicembre 1998, ha approvato il disegno di legge recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in cui si prevede l'introduzione di accise sui combustibili fossili con l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica;
- Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

- Vista la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed integrata dall’Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998 e con deliberazione n. 132/98 richiamata in premessa;
- Considerato che è in via di completamento il ripianamento degli squilibri del Conto per l’onere termico relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997;
- Ritenuta l’opportunità di:
 - sopprimere la componente tariffaria A1 a motivo del prossimo completamento del ripianamento degli squilibri del Conto per l’onere termico, relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997, prevedendo modalità per la gestione delle eventuali differenze residue tra il gettito della componente tariffaria A1 e i fabbisogni relativi al suddetto ripianamento;
 - rideterminare le aliquote della componente tariffaria A2 al fine del rimborso degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, ammessi a reintegrazione ai sensi della deliberazione n. 58/98;
 - aggiornare la componente tariffaria A3 per far fronte ai maggiori contributi a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
 - razionalizzare l’articolazione per classi di utenza delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa;
 - prevedere l’eventuale adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) al fine di tenere conto delle possibili variazioni delle accise applicabili ai combustibili fossili;
 - prevedere la modifica della struttura delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa, identificando per ciascuna componente un’aliquota riferita alla potenza impegnata ed un’aliquota riferita all’energia elettrica fornita;
 - provvedere affinché, nell’aggiornamento delle componenti inglobate nella parte A e della parte B della tariffa, rimanga invariato l’onere tariffario complessivo per le forniture per uso domestico nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW e con livelli di consumo mensile fino a 150 kWh, già caratterizzate da un’aliquota della parte B della tariffa inferiore rispetto a quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici;

DELIBERA

Art. 1

Soppressione della componente tariffaria A1

1. La componente tariffaria A1, di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, è soppressa.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede alla chiusura del Conto per l'onere termico. Il Conto costi energia, di cui all'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, è il conto di competenza per eventuali differenze tra gettito della componente tariffaria A1 e fabbisogno relativo al ripianamento degli squilibri del Conto per l'onere termico relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997.

Art. 2

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della stessa deliberazione, e riferito al periodo agosto – novembre 1998, è fissato pari a 17,815 L/Mcal, salvo quanto previsto al successivo comma.
2. Con separato provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adeguerà il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui al precedente comma, qualora intervenissero variazioni nelle accise applicabili ai combustibili inclusi nel paniere di cui sopra.

Art. 3

Aggiornamento della tariffa elettrica

1. Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nelle tabelle 1 e 2.
2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 41,24 L/kWh.
3. Le aliquote della parte B della tariffa includono una quota pari, in media, a 0,69 L/kWh a copertura, a titolo di acconto, del maggiore fabbisogno derivante dagli eventuali adeguamenti del costo unitario riconosciuto dei combustibili di cui al precedente articolo 2, comma 2. In occasione del primo aggiornamento della tariffa elettrica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà a conguagliare, nella parte B della tariffa, la eventuale differenza tra la suddetta quota di aliquota e quella effettiva conseguente agli adeguamenti previsti dal precedente articolo 2, comma 2.

Art. 4

Modifica della struttura delle componenti tariffarie A2 e A3

1. A decorrere dall'1 marzo 1999, per le forniture diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici, le componenti tariffarie A2 e A3 includono:
 - a) un'aliquota riferita alla potenza impegnata in ciascun mese;
 - b) un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita.

Con separata deliberazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà a fissare, per ciascuna classe di utenza, le aliquote di cui alle lettere a) e b), che entreranno in vigore dalla predetta data.

1. Nel caso di forniture di energia elettrica con diverso impegno di potenza in distinti periodi dell'anno e nel caso di forniture regolate da tariffe biorarie o multiorarie, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, si fa riferimento in ciascun mese, rispettivamente, al valore massimo della potenza impegnata ed alla potenza impegnata equivalente calcolata, sulla base delle potenze impegnate in ciascuna fascia oraria, con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.

2. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate da tariffe biorarie, la potenza impegnata equivalente di cui al comma 2 viene determinata come:

$$PE = 0,432 PP + 0,568 PV$$

dove PP e PV sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore piene e nelle ore vuote, come definite al titolo II, punto 1), lettera a) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990.

3. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate da tariffe multiorarie, la potenza impegnata equivalente di cui al comma 2 viene determinata come:

$$PE = 0,059 P1 + 0,207 P2 + 0,143 P3 + 0,591 P4$$

dove P1, P2, P3 e P4 sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore di punta, nelle ore di alto carico, nelle ore di medio carico e nelle ore vuote, come definite dal titolo II, punto 2), lettera b) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990.

Art. 5

Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico e finali

1. I rimborsi relativi agli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, disposti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a favore dell'Enel fino al 31 dicembre 1998, devono intendersi destinati alla reintegrazione di oneri diversi da quelli connessi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato e alla messa in sicurezza ed allo smantellamento delle centrali nucleari.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizza il gettito della componente tariffaria A2 per il finanziamento del Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98 e del Conto per il rimborso all'Enel

di oneri straordinari, di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima deliberazione, in proporzione ai rispettivi livelli degli oneri ancora da reintegrare.

3. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1999.

Milano, 22 dicembre 1998

Il presidente: P. Ranci

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97

| <i>Classi di utenza</i> | <i>Componenti inglobate della parte A</i> | <i>Parte B</i> | <i>Importo totale inglobato in tariffa</i> |
|--|---|----------------|--|
| BASSA TENSIONE | | | |
| 1) Fornitura per usi domestici | | | |
| a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile | 19,9 | 20,2 | 40,1 |
| b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a) | 19,9 | 70,6 | 90,5 |
| 2) Forniture per usi agricoli | 19,9 | 48,9 | 68,8 |
| 3) Altri usi | 19,9 | 52,5 | 72,4 |
| MEDIA TENSIONE | | | |
| 4) Tutti gli usi | 18,8 | 35,6 | 54,4 |
| ALTA TENSIONE | | | |
| 5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7). | 18,4 | 34,1 | 52,5 |
| 6) Alluminio primario | 7,5 | 5,7 | 13,2 |
| 7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730) | 5,3 | 3,3 | 8,6 |

Valori in L/kWh

Tabella 2 – Componenti tariffarie della parte A

| <i>Classi di utenza</i> | <i>A2</i> | <i>A3</i> | <i>A3bis</i> |
|---|-----------|-----------|--------------|
| BASSA TENSIONE | | | |
| 1) Fornitura per usi domestici | | | |
| a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile | 8,3 | 11,6 | 7,0 |
| b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a) | 8,3 | 11,6 | 7,0 |
| 2) Forniture per usi agricoli | 8,3 | 11,6 | 7,0 |
| 3) Altri usi | 8,3 | 11,6 | 7,0 |
| MEDIA TENSIONE | | | |
| 4) Tutti gli usi | 7,8 | 11,0 | 6,5 |
| ALTA TENSIONE | | | |
| 5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7). | 7,7 | 10,7 | 4,8 |
| 6) Alluminio primario | 3,3 | 4,2 | - |
| 7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730) | 1,6 | 3,7 | - |
| 8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165) | 0,0 | - | 2,3 |

Valori in L/kWh